REGOLAMENTO (CEE) N. 3749/86 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1986

che stabilisce il fatto generatore per il calcolo degli importi dei prelievi e delle restituzioni nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell' 11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 3294/86 della Commissione [2], il tasso di conversione è determinato mediante un coefficiente monetario il cui calcolo e la cui applicazione sono simili a quelli già conosciuti degli importi compensativi monetari;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1676/85, se si modifica un tasso di conversione agricolo, tale modifica incide sugli importi per i quali il fatto generatore si produce dopo l'entrata in vigore del nuovo tasso di conversione agricolo; che, per fatto generatore ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento s'intende, per gli importi riscossi o versati negli scambi, l'espletamento delle formalità doganali d'importazione o d'esportazione;

considerando che in tal modo gli importi fissati in anticipo dei prelievi e delle restituzioni possono variare in moneta nazionale; che, pertanto, la fissazione anticipata dei prelievi e delle restituzioni costituisce un rischio imprevedibile per gli operatori; che è quindi necessario prevedere, come fatto generatore, la data dell'accettazione della domanda di fissazione anticipata dei prelievi o delle restituzioni per l'applicazione del tasso di conversione per il calcolo degli importi in moneta nazionale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il fatto generatore per la conversione in moneta nazionale degli importi dei prelievi e delle restituzioni applicabili nel settore del riso è:

— nel caso della fissazione anticipata di tali importi, il giorno della presentazione della domanda di fissazione anticipata,

— nel caso di una fissazione anticipata mediante gara, l'ultimo giorno del termine per la presentazione delle offerte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

[1] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
[2] GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25.